

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 178 e 722-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE MAGLIANO Terenzio)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento
ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
di concerto col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro del Bilancio**
e col **Ministro dell'industria e del Commercio**

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1963

E

Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti (722)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
di concerto col **Ministro del Tesoro**
e col **Ministro del Bilancio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1964

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento previsto dal disegno di legge, concernente le agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti, nel testo che la Commissione vi propone per l'approvazione, deriva dalla unificazione dei disegni di legge, n. 178 e 722, unificazione intesa a riunire in un unico provvedimento materia affine almeno per quanto concerne le finalità perseguite.

Il provvedimento si inserisce nelle provvidenze anticongiunturali e ne costituisce uno degli elementi, tendenti a stabilizzare con mezzi normali le attività produttive del Paese. Le misure proposte devono servire come incentivo, unitamente a quelle in corso di proposizione o di applicazione, all'indirizzo governativo contenuto nel programma recentemente approvato dal Parlamento, e tendente a portare l'industria italiana in grado di sopperire alla domanda di beni e a quel grado di competitività che consenta di aumentare il livello d'occupazione della manodopera e di riportare durevolmente la bilancia dei pagamenti alla tanto necessaria normalizzazione.

Allo scopo però di armonizzare l'incentivazione perseguita dalla legge con le necessità di una politica economica influenzata da una predisposta programmazione, non appare fuori luogo auspicare che l'attenzione del Governo sia volta con sollecitudine ad un controllo degli investimenti pur nella realtà del sistema economico attualmente esistente nel Paese.

Ai fini più sopra citati, il provvedimento di legge prevede due tipi di esenzione, l'una riguardante la riduzione ad un quinto dell'imposta di ricchezza mobile gravante sulle plusvalenze determinatesi in occasione di trasferimenti immobiliari, purchè i realizzi di tali plusvalenze vengano dai soggetti direttamente investiti in beni strumentali di nuova produzione afferenti ad una attività industriale in particolare specificata. L'altra comporta invece l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile di categoria B per una quota di reddito pari al 15 per cento del

costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti in beni strumentali come sopra specificati purchè l'ammontare del reddito non superi il 12 per cento del reddito dichiarato.

Il limite del 12 per cento è preordinato sia a contenere il beneficio entro ragionevoli limiti proporzionali alla redditività dell'impresa, sia a creare un interesse alla dichiarazione di un maggior reddito.

Il disegno di legge specifica che i beneficiari del provvedimento possono essere soltanto le società tassate in base a bilancio ed gli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ed il beneficio della riduzione trova applicazione nei tre periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della legge. Una esclusione dal beneficio che può lasciare qualche perplessità perchè basata su una presunzione, seppur non del tutto infondata, è quella prevista per l'industria edilizia così come identificati nel gruppo XVI del decreto ministeriale 12 agosto 1950.

La norma trae origine dal fatto che tale tipo di imprese, presumibilmente, ha tratto il maggior profitto dal movimento immobiliare avvenuto in un recente passato, e che, quindi, non si ravviserebbe l'opportunità che esse fruiscano di ulteriori benefici od agevolazioni.

Il testo del disegno di legge in esame contiene poi i limiti di tempo entro i quali debbono essere effettuati gli investimenti, in dipendenza del realizzo delle plusvalenze e prevede le sanzioni in caso di mancata ottemperanza all'obbligo degli investimenti stessi, da cui trae origine il beneficio.

Il provvedimento, infine, detta alcune norme cautelative: esige il certificato di avvenuta dichiarazione, per le aree che ne fossero soggette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246; stabilisce la non cumulabilità dei due benefici previsti, nel corso di uno stesso periodo di imposta; prescrive infine l'esclusione dal beneficio di

quegli immobili pervenuti in proprietà ai soggetti interessati attraverso fusione, incorporazione, concentrazione di società successivamente al 1° gennaio 1958, salvo che le società stesse esercitassero esclusivamente le attività indicate dall'articolo 1, lettera *a*).

All'unanimità — infine — la Commissione non ha ritenuto che sia necessario, alla

stregua di noti criteri interpretativi, indicare la copertura finanziaria della esenzione accordata con l'articolo 3, atteso che il provvedimento non potrà spiegare l'effetto se non sui bilanci futuri non ancora sottoposti all'esame del Parlamento.

MAGLIANO Terenzio, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178)**Art. 1.**

Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo d'imposta per nuovi fabbricati, macchinari ed impianti, specifici e generici, destinati all'industria, è esente dalla imposta di ricchezza mobile, categoria B, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio o dalle imprese commerciali che hanno optato per la tassazione in base al bilancio.

L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti (722)**Art. 1.**

Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti delle società tassabili in base al bilancio e delle altre società che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

La riduzione è applicabile a condizione che:

a) le plusvalenze siano direttamente reinvestite, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione necessari per l'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

b) le plusvalenze siano accantonate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

Per le società che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il bene-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti

Art. 1.

Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

La riduzione è applicabile a condizione che:

a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

Qualora per i beni immobili venduti vi sia prevista, il beneficio non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo del Governo*).

ficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni.

Art. 2.

La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

Art. 3.

La riduzione delle aliquote è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero dell'imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale, con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Art. 4.

Il beneficio di cui alla presente legge non compete qualora nello stesso periodo d'imposta venga invocato altro trattamento agevolativo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per effetto di nuovi investimenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la dichiarazione contemplata dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.

Art. 2.

La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

Art. 3.

Per i periodi di imposta indicati nell'articolo 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni strumentali indicati nel medesimo articolo 1, lettera a), è esente dalla imposta di ricchezza mobile, di categoria B, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio e dagli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Si applica il penultimo comma dell'articolo 1, con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuto l'investimento.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

Art. 4.

La riduzione delle aliquote a norma dell'articolo 1 è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero della imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale, con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Qualora risulti che non sono stati effettuati gli investimenti, per i quali è stata accordata l'esenzione di cui all'articolo 3, si procede al recupero dell'imposta esonerata con le modalità previste nel comma precedente e con la soprattassa del 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Art. 5.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 3 non sono cumulabili nello stesso periodo di imposta.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1° gennaio 1958, salvo il caso che le società interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attività indicate nell'articolo 1, lettera a), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.